



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE n. 7 del 16 gennaio 2021

**OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
"Sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole primarie e del 1° anno delle scuole
secondarie di 1° grado dal 18 gennaio 2021 al 23 gennaio 2021.**

IL SINDACO

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;

Visto il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli *articoli 1 e 2*, comma 1;

Visto il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il *decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il *decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'*articolo 30*;

Visto il *decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157*, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'*articolo 24*;

Visto il *decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158*, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 3 dicembre 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2020, n. 314;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n. 315;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 2020, n. 318;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 2020, n. 320;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2021, n. 2;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni Calabria,

Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n. 6;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Visto il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 28 ottobre 2020, così come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 13 gennaio 2021;

Visto il verbale n. 144 della seduta del 12 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 gennaio 2021;

Visto il DPCM del 14 gennaio Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*». (21A00221) (GU n. 11 del 15-1-2021 - Suppl. Ordinario n. 2) e in particolare l'Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del

contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto Lett f) *fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;*

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n.10 del Presidente della regione Siciliana del 16 gennaio 2021, articolo 5 (Attività didattica);

Vista la nota n. Prot. 002/C.A./2021 del 04/01/2021 dell'UFFICIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA TERRITORIALE DA COVID-19 PER LA PROVINCIA DI MESSINA in cui si sottolinea " la disponibilità del personale in atto afferente all'emergenza covid19 della Provincia di Messina, all'effettuazione di screening per la popolazione scolastica- personale docente e ATA – in vista di una eventuale ripresa delle attività didattiche in presenza. Per quanto sopra, si chiede alle SS.LL. in uno con i dirigenti scolastici, di:

- Inviare gli elenchi dei soggetti che su base volontaria intendono sottoporsi allo screening,
 - Organizzare la logistica per la materiale esecuzione del tampone antigenico rapido,
 - Fornire supporto tramite personale dedicato (Polizia municipale, Protezione civile, Forestale.)
- L'Ufficio in funzione del numero delle adesioni predisporrà degli appositi team, al fine di assicurare la buona riuscita della campagna di screening.”;

Considerata la nota protocollo n.001482 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico del 13/01/2021 In cui si legge : “ In vista della prossima ripresa, a far data dal 18 gennaio p.v. , delle attività didattiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 dell'8 gennaio 2021, dell'Onorevole Presidente della Regione Siciliana ha stabilito l'effettuazione di un monitoraggio dell'andamento della diffusione del contagio da Covid-19, al fine di valutare l'opportunità dell'apertura dei suddetti uffici scolastici..... “ ;

Sentito per le vie brevi il Coordinamento Provinciale Usca con il quale si è evidenziata la necessità di effettuare controlli accurati ed approfonditi;

Atteso che l'evolversi della situazione epidemiologica e l'impennata dei contagi da Covid-19 nel territorio del Comune di Milazzo delle ultime settimane, integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, ai sensi delle predette norme;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, disporre l'immediata sospensione delle attività didattiche (escluse quelle amministrative), in presenza, delle scuole primarie e del 1° anno delle scuole secondarie di primo grado sia pubbliche che private, fino alla data del 23 gennaio 2021 compreso, onde consentire lo screening del personale scolastico e degli alunni, su base volontaria, da effettuarsi prima della eventuale riapertura, così come da note su richiamate;

Vista la L. 23/12/1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale e, particolare, l'art. 32;

Richiamato l'art. 50, co. 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche, in presenza, delle scuole primarie e del 1° anno delle secondarie, sia pubbliche che private, a far data dal prossimo 18.01.2021 e fino al 23.01.2021 compreso.

E' consentita l'attività in presenza del personale tecnico-amministrativo e delle direzioni, per garantire l'ordinaria amministrazione dell'istituzione scolastica, rimanendo nella decisione dei singoli dirigenti la didattica in presenza per studenti con disabilità.


DISPONE

la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo pretorio del Comune di Milazzo (ME) e la diffusione con qualunque altro mezzo informatico.

La notifica della presente Ordinanza:

- al Prefetto della Provincia di Messina
- al Presidente della Giunta Regionale della Sicilia;
- al Comando di Polizia Locale - sede;
- al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- al Commissario di Pubblica Sicurezza di Milazzo.
- Ai Dirigenti Scolastici cittadini

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia – sede di Catania- entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Midilli